STATUTO
DELLA
CNA FRIULI VENEZIA GIULIA

(approvato dall'Assemblea regionale in data 26 luglio 2021)

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE

La CNA Friuli Venezia Giulia (sigla CNA FVG) rappresenta il livello territoriale e regionale del sistema CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa nel Friuli Venezia Giulia, associazione volontaria e senza fine di lucro che concorre a comporre il sistema CNA con le Unioni CNA, la CNA Pensionati, CNA Professioni ed i raggruppamenti d'interesse riconosciuti.

Il presente Statuto si uniforma allo Statuto nazionale in relazione a scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti in esso contenuti.

ARTICOLO 2 – Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

1 – Scopi della CNA sono:

a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza, la tutela e dello sviluppo si realizza nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali;

b) la stipula di accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro.

2 – In diretta attuazione di tali scopi, la CNA svolge le seguenti attività:

a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare

un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro, autonomo, dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo nazionale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

b) promuove la prestazione, anche diretta, e/o fornisce dei servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;

c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani, e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del Patronato EPASA-ITACO-ITACO, ente riconosciuto con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561; il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152;

d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del Sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali della FONDAZIONE ECIPA Ente Confederale di Istruzione Professionale per L'Artigianato e le Piccole Imprese (ECIPA);

e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso CNA Pensionati;

f) assume iniziative dirette alla modernizzazione ed allo sviluppo delle imprese associate, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;

g) costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la partecipazione in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;

h) svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;

i) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;

j) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;

k) promuove l'istituzione di sedi di rappresentanza all'estero.

l) Tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale.

Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, la CNA FVG nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, può far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.
La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali e la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto.

ARTICOLO 3 – CNA, CNA FRIULI VENEZIA GIULIA, AUTONOMIA E FEDERALISMO

La CNA costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza generale dell'impresa italiana, con particolare riferimento all'Artigianato, alle Piccole e Medie Imprese, alle Piccole e Medie Industrie ed alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai pensionati.

Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA Territoriali - CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, insieme alle Unioni CNA, a CNA Pensionati, CNA Professioni nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse e riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale.

La CNA FVG ha assunto il doppio ruolo di CNA Territoriale e CNA Regionale a seguito della delibera della Direzione CNA Nazionale del 9 ottobre 2014 che ha decretato l'aggregazione delle CNA provinciali di Gorizia, Trieste, Pordenone e Udine all'interno del proprio livello Regionale

Con lo scopo di preservare, ai fini sindacali, l'organizzazione della CNA nel Friuli Venezia Giulia precedente al processo di regionalizzazione, vengono riconosciute le "CNA Zonali". Presso le "CNA Zonali" vengono svolte attività sindacali e di rappresentanza, senza alcuna dotazione patrimoniale e finanziaria ed all'interno degli indirizzi e sotto il controllo degli organi statutari. Le CNA Zonali possono svolgere compiti consultivi a favore degli organi statutari.

Il numero e l'individuazione delle "CNA Zonali" è indicato dal Regolamento.

Le CNA Zonali svolgono il loro ruolo sindacale con un proprio presidente zonale ed una presidenza zonale, con le modalità definite da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto.

Il controllo sull'operato delle CNA Zonali spetta al Presidente della CNA Friuli Venezia Giulia ed al Segretario/Direttore della stessa.

In qualsiasi momento, per ragioni di irregolarità o per ragioni di semplice opportunità, il Presidente regionale avrà facoltà di rimuovere il Presidente o la presidenza della CNA Zonale o sciogliere la CNA Zonale e tale decisione verrà da egli assunta in completa autonomia con il parere conforme della Presidenza, sentito il Segretario/Direttore Regionale, e la sua decisione sarà insindacabile.

Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriale di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.

Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

La costituzione della CNA Friuli Venezia Giulia trova ulteriore sostanza nel suo inserimento in un quadro di forte autonomia regionale derivante dalla potestà legislativa della Regione Autonoma a Statuto Speciale Friuli Venezia Giulia, dal ruolo che questa è chiamata a svolgere nel contesto dell'Unione Europea e in particolare nei confronti dei Paesi che sono recentemente entrati a far parte dell'Unione e che entreranno a farne parte nei prossimi anni.

In questo senso la CNA FVG può, in accordo con i principi associativi della Confederazione intrattenere rapporti, stipulare accordi, patti, protocolli e convenzioni con le CNA regionali vicine e, in accordo con la CNA Nazionale, con le Organizzazioni dell'Artigianato e delle piccole imprese delle nazioni confinanti.

ARTICOLO 4 - OBIETTIVI DEL SISTEMA CNA

1. Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso sistema delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione di valori si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici dell'intero paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è uno strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.
2. Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.
3. Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.
4. il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.
5. il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza Nazionale e della Direzione Nazionale si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto.

ARTICOLO 5 – Adesione al sistema CNA

Con il fine di garantire la piena appartenenza al sistema CNA la CNA Friuli Venezia Giulia stabilisce che il presente statuto si uniforma agli scopi, le funzioni, le identità ed i valori corrispondenti a quelli dello Statuto della CNA Nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3, 4,5,7,9 di quest'ultimo;

stabilisce inoltre che:

1. Possono aderire al sistema CNA del Friuli Venezia Giulia le imprese e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, le imprenditrici e gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

2. Gli associati al sistema CNA FVG debbono:

- accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA Friuli Venezia Giulia;
- rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
- ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni; l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione E.C.I.P.A. ed Epasa-ITACO le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

3. Gli associati CNA godono dei seguenti diritti:

a. Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
e. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i

candidati alla presidenza regionale o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.

f. Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

4. per far parte del sistema la CNA FVG l'associato dichiara di:

- accettare gli organi di controllo, garanzia ed arbitrali del presente Statuto, in coerenza con lo statuto della CNA Nazionale;
- contribuire a garantire ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
- di farsi parte attiva nell'obbligo per le CNA Territoriali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;

5. gli organi di direzione del presente statuto saranno formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
6. gli organi statutari preposti saranno tenuti a mettere a disposizione del sistema CNA i dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
7. il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
8. la durata in carica del Presidente a tutti i livelli non superi i due mandati pieni consecutivi;
9. verrà sempre riconosciuto il ruolo e le funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
10. verrà favorita la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
11. la CNA FVG concorrerà alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e si impegna ad accettare le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.
12. La CNA FVG adotta integralmente quanto previsto all'art. 8 dello Statuto della CNA Nazionale – Requisiti necessari per far parte del Sistema CNA, e non espressamente disciplinato in questo ed altre articoli del presente Statuto

Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al punto 1 del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto

degli obblighi di cui al punto 2 del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente punto 3, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. La Direzione regionale stabilisce annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato Epasa-Itaco, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

ARTICOLO 6 – SEDE

La CNA FVG ha sede a Udine e nel capoluogo di Regione, Trieste. La sede per le attività di carattere organizzativo per ragioni di centralità geografica è Udine. Nel caso che la CNA FVG fosse chiamata a svolgere funzioni di integrazione con una o più CNA Provinciali, essa realizzerà sedi organizzative negli ambiti provinciali ove realizza attività di sussidiarietà con una o più associazioni provinciali della CNA.

ARTICOLO 7 - SCOPI - FUNZIONI

La CNA FVG ha la titolarità piena ed esclusiva delle funzioni ad essa assegnate dallo Statuto Nazionale, ed assicura la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali, della Regione Friuli Venezia Giulia.

In particolare:

- La rappresentanza e tutela e lo sviluppo di tutte le imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle piccole e medie industrie e più in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, de lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori operanti nella Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.
- Elaborare e dirigere a livello regionale la politica sindacale ed attua le relative iniziative atte alla sua realizzazione e stipula con il concorso delle Unioni presenti nel territorio regionale i contratti ed accordi sindacali.
- Elabora le proposte legislative da avanzare alla Regione.
- Opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale secondo le previsioni dell'articolo 3 del presente Statuto.
- Attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella Regione Friuli Venezia Giulia.
- Stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

ARTICOLO 8 – Organi della CNA FVG e loro composizione

Gli organi regionali della CNA FVG sono composti da imprenditrici e da imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti alla CNA pensionati, nonché da legali rappresentanti ed amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.
I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri d'organi ad alcun livello confederale.

Sono organi della CNA FVG:

- Assemblea;
- Il Presidente;
- Direzione;
- Presidenza;
- Il Revisore dei Conti;
- Collegio dei Garanti;

ARTICOLO 9 - Assemblea

L'Assemblea regionale è l'organo deliberativo della CNA FVG rimane in carica 4 anni e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici ed imprenditori iscritti alla CNA, professionisti iscritti alla CNA e pensionati iscritta a CNA Pensionati e legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA.

L'Assemblea è composta da un numero di membri designati autonomamente da ciascuna CNA Zonale in maniera proporzionale al numero degli iscritti a ciascuna CNA Zonale, secondo il criterio di 1 (uno) ogni 50 (cinquanta) associati o frazione superiore a 25 (venticinque). Il numero degli iscritti che va conteggiato è quello dell'anno precedente allo svolgimento dell'assemblea elettiva.

Sono inoltre membri di diritto dell'Assemblea Regionale:
a)I Presidenti in carica delle CNA Zonali;
b)I Componenti la Presidenza Regionale;
c)I Presidenti delle Unioni Regionali CNA;
d)Il Presidente di CNA Pensionati;
e)I Presidenti dei Raggruppamenti d'Interesse e di CNA Professioni;
f)Una delegazione di CNA Pensionati di 8 (otto) componenti

Gli elementi di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.
Partecipano alle sedute dell'Assemblea Regionale, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti ed il Collegio dei Garanti.

Nelle riunioni dell'Assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.

ARTICOLO 10 – Assemblea – Poteri e compiti

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA FVG

- Stabilisce le linee di strategia politica, di programma d'indirizzo della CNA FVG, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia.
- Esamina l'andamento della CNA FVG e delle strutture collegate
- Approva annualmente il bilancio consuntivo della CNA FVG proposto dalla Direzione Regionale
- Delibera , nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno
- Approva, anche in seduta ordinaria, lo statuto regionale e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i due terzi più uno dei presenti. Tali modifiche debbono essere comunicate alla Direzione Nazionale per la loro approvazione. Fino ad allora resta in vigore lo Statuto già approvato.

L'Assemblea viene convocata dalla presidenza in prima e seconda convocazione con un intervallo di almeno 24 (ventiquattro) ore.

l'assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

- Deliberare il numero dei componenti la direzione ed eleggerli
- Eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti, determinando il numero di questi ultimi
- Eleggere il Revisore Unico;
- Eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo;

In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, di Vicepresidenti o di organi prima della normale scadenza dei quattro anni.

L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora per tre volte non si raggiunga il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

ARTICOLO 11 – La Direzione – Durata – Composizione – Poteri – Compiti

La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra imprenditrici ed imprenditori iscritti alla CNA, Professionisti iscritti alla CNA ed i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Sono membri di diritto della Direzione i Presidenti Regionali delle Unioni, di CNA Pensionati e dei raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e CNA Professioni, nonché i Presidenti di Zona in carica.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre viene convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La Direzione ha il compito di:

a)nominare su proposta della presidenza il Segretario/direttore Regionale.
b)attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA FVG stabilite dall'Assemblea Regionale.
c)deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA FVG proposto dalla Presidenza tramite il Segretario/Direttore Regionale.
d)deliberare in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione alle decisioni dell'Assemblea.
e) costituire le strutture necessarie per i deliberati dell'Assemblea Regionale, nominandone i responsabile e deliberandone le funzioni.
f) esercitare il controllo sulle attività ed i risultati della società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA.
g)deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita i beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea.
h)decidere su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, istituti, amministrazioni, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA FVG.
i)Adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine all'osservanza delle articolazioni del Sistema CNA e di dare seguito alle decisioni dello stesso Collegio.

j)attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa.
k)presentare all'Assemblea il Bilancio consuntivo.
l)approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio.
m)ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza.
n)deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concerni la gestione della CNA FVG.
o)deliberare su proposta del Segretario/Direttore, l'articolazione della CNA FVG, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA Regionale, nonché l'assunzione ed i licenziamenti dei funzionari.

La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da esse stabilite, anche non imprenditori.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze, ad esclusione di quelle previste ai punti i) j) o).

ARTICOLO 12 – La Presidenza: durata, composizione e compiti

La Presidenza rimane in carica 4 anni ed è un organo collegiale composto da Presidente e dai Vice Presidenti, tra i quali un Vice Presidente con funzioni vicarie del Presidente Regionale. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario/Direttore Regionale.

La Presidenza:

a)promuove l'attività politica della CNA FVG.
b)adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario/Direttore Regionale, il Piano strategico poliennale della CNA FVG.
c)ha funzioni di rappresentanza politico istituzionale
d)verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione
e)convoca l'Assemblea e la Direzione, stabilendone l'ordine dei lavori
f)può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendone successivamente alla stesa per la ratifica.
g)può svolgere tutte le altre attività non espressamente disciplinate e riservate alla Direzione o all'Assemblea Regionale CNA;

ARTICOLO 13 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dell'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al sistema CNA. Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per 4 anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente Regionale:

- Ha rappresentanza politica della CNA FVG
- Ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA FVG
- Rappresenta la sintesi del sistema CNA, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi politiche ed istituzionali
- Presiede gli Organi ed è il rappresentante legale della CNA FVG a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti
- Ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibere degli organi statutari
- Può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti delle Unioni Regionali CNA e di CNA Professioni;

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

ARTICOLO 14 – Presidenza Onoraria

L'Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza Onoraria della CNA FVG a chi abbia acquisito meriti di particolare rilevo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno 6 anni abbia ricoperto la carica di Presidente o Vice Presidente.

Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.
Il Regolamento potrà prevedere una durata del Presidente Onorario.

ARTICOLO 15 – Segretario/Direttore Regionale

Il Segretario/Direttore Regionale viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Segretario/Direttore:

a)è responsabile del funzionamento della struttura della CNA FVG e sovrintende a tutte le aree e funzioni delle stesse;
b)propone alla Presidenza Regionale il Piano Strategico poliennale della CNA FVG;
c)sovrintende alla gestione amministrativa finanziaria di CNA FVG e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e consultivo;
d)propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa delle aree e delle funzioni di attività confederali e l'attribuzione o revoca di incarichi ai funzionari;
e)stabilisce, gestisce il rapporto di lavoro con il personale, e propone alla Direzione l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro di dirigenti e funzionari. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile.
f)partecipa con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA FVG;
g) coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche.

ARTICOLO 16 – I MESTIERI E LE LORO UNIONI

1. I Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA, sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, individuate dalla Direzione Nazionale, che svolgono questa funzione all'interno del sistema CNA per i Mestieri che le compongono. I livelli territoriali possono costituire "macro unioni" o "comparti" di aggregazione delle Unioni riconosciute.
2. I Mestieri e le Unioni sono stabiliti dalla Direzione Nazionale CNA.
3. Ad ogni livello confederale non possono essere costituiti nuovi Mestieri o nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
4. I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento.
5. Ciascuna articolazione di Mestiere Nazionale compone l'Unione Nazionale di appartenenza.
6. Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei livelli confederali Territoriali e/o Regionali e Nazionale.

7. Sono organi delle Unioni nella CNA FVG: il Consiglio, la Presidenza, il Presidente;
8. I Presidenti dei Mestieri ed i Presidenti coordinatori di Unione della CNA FVG restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
9. Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente Coordinatore di ciascuna Unione Nazionale è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale della CNA e della Direzione Nazionale della CNA.
10. Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente Coordinatore di ciascuna Unione della CNA FVG è membro di diritto dell'Assemblea,
11. Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente della CNA FVG.
12. Il Presidente della CNA FVG, con delibera della presidenza, delega di norma, al Presidente Coordinatore di Unione di:
a. rappresentare gli interessi degli associati dei mestieri che compongono l'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;
b. rappresentare istituzionalmente, ove necessario, le relative articolazioni di Mestiere;
c. elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori coadiuvato dai Presidenti di Mestiere interessati;
d. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa della Presidenza;
e. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.
13. Il Presidente della CNA, con delibera della presidenza, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente Mestiere o al Presidente Coordinatore di Unione.
14. In considerazione della specificità dei Mestieri che compongono il settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio statuto. Le iniziative sindacali, non unitarie, di carattere nazionale dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione, dovranno in ogni caso essere concertate tra gli organi della Confederazione e CNA FITA. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali aventi rilievo economico e finanziario la CNA FITA assumerà le relative decisioni solo previa autorizzazione della CNA.
15. I Mestieri e le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente il quale opera su mandato della Presidenza. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri e delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
16. I mestieri per il tramite delle Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA FVG anche al fine di concordare le risorse

umane, organizzative e finanziarie che la CNA FVG impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.
17. Il regolamento attuativo dello statuto disciplina quanto non previsto nello statuto per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

ARTICOLO 17 – Organi delle Unioni Regionali

Consiglio Regionale – Il Consiglio Regionale dell'Unione si riunisce su convocazione del Presidente Regionale dell'Unione.
Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle Assemblee elettive confederali è convocato per:

- Eleggere il Presidente e la Presidenza dell'Unione Regionale, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione
- Elegge i rappresentanti dell'Unione Regionale al Consiglio Nazionale di Unione.
- I Presidenti delle Unioni Regionali sono membri di diritto dell'Assemblea Regionale e della Direzione Regionale.

La Presidenza
La presidenza dell'Unione è composta da tre membri ed è eletta dall'Assemblea dell'Unione;
Il Presidente
E' eletto dall'assemblea dell'Unione e svolge, su delega del Presidente Regionale, funzioni di rappresentanza della Associazione nelle materie afferenti alle attività dell'Unione stessa.

ARTICOLO 18 – (ABROGATO)

ARTICOLO 19 – Raggruppamenti di interesse, CNA Professioni e CNA Pensionati

a) Raggruppamenti di interesse

La CNA FVG promuove la organizzazione a livello regionale di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obbiettivi specifici comuni.
I raggruppamenti sono quelli riconosciuti dalla CNA Nazionale.
Il Presidente di ciascun raggruppamento di interessi è membro di diritto dell'Assemblea Regionale e della Direzione Regionale

b) CNA Professioni

La CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs 206/2007.
CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA FVG.
Il Presidente di CNA Professioni FVG è membro di diritto dell'Assemblea Regionale e della Direzione Regionale.
CNA Professioni FVG si organizza con le stesse modalità previste per i raggruppamenti di interesse.

c) CNA PENSIONATI

La CNA FVG promuove la rappresentanza degli interessi dei Pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.
L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il Sistema CNA Regionale.
Al fine di supportare l'attività e le iniziative dell'Organizzazione di CNA Pensionati, il Segretrario/Direttore Regionale di CNA Pensionati è nominato dalla Direzione CNA Pensionati su proposta della Presidenza di CNA Pensionati d'intesa con il Segretario/ Direttore della CNA FVG.
Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione della CNA Friuli Venezia Giulia.

ARTICOLO 20 – Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito della CNA ne alcun rapporto di lavoro subordinato con strutture della Confederazione ne con organismi e società che promanano dalla medesima. Esso è presieduto da un giurista.
Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea della CNA al'unanimità; rimane in carica 4 anni.

Il Collegio dei Garanti è organo i garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia con funzione di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Il Collegio dei Garanti ha il compito di decidere, su istanza di ogni interessato, in punto di sola legittimità in ordine al rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi regionali.

Le decisioni del Collegio dei Garanti regionale possono essere appellate innanzi al Collegio nazionale dei Garanti.

E' fatto obbligo rivolgersi direttamente al Collegio nazionale dei Garanti ed accettarne le decisioni per quanto attiene alle controversie interne al Sistema CNA.

Il Collegio dei garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositare entro 90 giorni dalla convocazione del Collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.

Le decisioni del Collegio dei Garanti regionale possono essere appellate innanzi al collegio nazionale dei Garanti.

ARTICOLO 21 – Organo di controllo contabile amministrativo

Conformemente a quanto disposto dall'art. 18 comma 4 dello Statuto della CNA Nazionale, la CNA del Friuli Venezia Giulia si dota di un solo Revisore Ufficiale dei conti, iscritto nell'Albo dei Revisori ufficiali dei Conti.

Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA FVG, verifica la coerenza formale dei bilanci con le linee di politica finanziaria indicate dall'Assemblea e per tale funzione risponde direttamente all'Assemblea stessa ed illustra i criteri di redazione del Bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione della CNA FVG.

Il Revisore dei Conti rimane in carica 4 anni.

ARTICOLO 22 – Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento interno della CNA la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA che nelle rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

ARTICOLO 23 – Fondo comune

Nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto nazionale, la CNA FVG ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

La CNA FVG è dotata di un proprio fondo comune. Il fondo comune della CNA FVG è costituito da una percentuale sulle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie versate dagli associati, dai beni mobili ed immobili acquistati con il fondo comune e dai contributi indirizzati alla CNA Regionale dal Sistema CNA, dall'EPASA-ITACO e da ogni altro ente, detratte le spese di gestione.

L'entità ed i criteri con cui si costituisce il fondo comune sono stabiliti dal Regolamento.

I creditori della CNA FVG possono far valere i propri diritti sul relativo fondo comune della CNA FVG.

In caso di scioglimento della CNA, il fondo comune verrà devoluto integralmente ad Associazioni ed enti non economici con finalità analoghe

ARTICOLO 24 – Bilanci

Gli organi competenti approvano il bilancio preventivo e consuntivo con il criterio della competenza.

L'Assemblea regionale approva il bilancio preventivo entro il mese di febbraio di ciascun anno. Qualora ciò non sia possibile, sentito il Revisore dei Conti l'Assemblea delibera motivatamente un nuovo termine nel quale venga a concludersi l'esercizio provvisorio, comunque non oltre il mese di giugno.

I bilanci consuntivi, nonchè le relative situazioni patrimoniali, sono approvati, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, entro il mese di ottobre di ogni anno e debbono essere portate a conoscenze della CNA FVG.

Il bilancio regionale, i bilanci provinciali sono elaborati su uno schema unico che deve conformarsi allo schema nazionale. Nei bilanci debbono essere riportate fedelmente anche le situazioni patrimoniali degli enti, delle società e strutture di diretta emanazione.
Nell'ambito di ciascun bilancio devono essere separatamente esposte le attività e le passività delle varie strutture, sia associative che societarie.
La CNA Friuli Venezia Giulia persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.

ARTICOLO 25 – Piano Strategico

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obbiettivi di attività di allocazione delle relative risorse economiche.

La CNA FVG adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione dell'attività, alla cui definizione debbono partecipare le Unioni Regionali.

ARTICOLO 26 – RAPPORTO ASSOCIATIVO E CODICE ETICO

La CNA Friuli Venezia Giulia contribuisce alla costituzione del sistema CNA per durata illimitata, salvo provvedimenti di scioglimento stabiliti dalla Assemblea secondo le norme vigenti.

La revoca dell'adesione al sistema CNA dovrà essere deliberata da almeno due terzi degli associati CNA nella Regione Friuli Venezia Giulia, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

La CNA FVG recepisce e fa propri i valori e i principi stabiliti dal Codice Etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs.

231/2001 della CNA Nazionale e si adopera attivamente per il loro pieno rispetto.

ARTICOLO 27 – Incompatibilità

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente della CNA FVG, di Presidente e di membro di Presidenza di Unione Regionale è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tale incompatibilità per il ruolo di Segretario/Direttore Regionale.
Le figure di vertice sopra richiamate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie ed agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

L'eventuale successivo venir meno delle ragioni di incompatibilità può consentire agli organi competenti il ripristino del ruolo, trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità.

ARTICOLO 28 – LOGOTIPO

Il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.
La CNA Friuli Venezia Giulia utilizza tale logotipo al quale fa seguire la dicitura " Friuli Venezia Giulia".
La CNA Friuli Venezia Giulia si impegna ad attenersi alle decisioni della CNA Nazionale circa modifiche al logotipo e riconosce la titolarità esclusiva della denominazione, logotipo e simbolo da parte della CNA Nazionale;

ARTICOLO 29 – Regolamento attutivo

Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto la Presidenza Regionale proporrà alla Direzione Regionale il testo di Regolamento attuativo con l'obiettivo di chiarire gli aspetti attuativi ed esplicativi dei principi e delle norme contenute nel presente Statuto, con particolare riferimento a:

- Composizione modalità e criteri di composizione degli organi
- Durata delle cariche
- Cumulo delle cariche
- Modalità di adesione
- Disposizioni disciplinari e decadenza dagli organi

ARTICOLO 30 – Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 31 – Organizzazione del sistema cna in Friuli Venezia Giulia a seguito della delibera della Direzione Nazionale della CNA di data 9 ottobre 2014

La Direzione della CNA Nazionale ha approvato in data 9 ottobre 2014 un processo di regionalizzazione del Sistema CNA in Friuli Venezia Giulia che prevede, a regime, la presenza di una unica CNA in Friuli Venezia Giulia.
Alla data di approvazione di questo statuto (----------) tale percorso non si è ancora completato, mancando l'integrazione della CNA di Trieste al processo di regionalizzazione.
Per tale ragione si rendono necessaria le disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 32.

ARTICOLO 32 – Disposizioni transitorie relative al periodo di completamento della regionalizzazione

In assenza di completamento del percorso di regionalizzazione di cui al precedente articolo, la partecipazione agli Organi statutari della CNA FVG da parte della CNA di Trieste viene sospeso.

Tuttavia, con lo scopo di valorizzare ogni componente territoriale del sistema CNA regionale, dei rappresentanti della CNA di Trieste potranno partecipare alle riunioni degli Organi Regionali, con diritto di voto, su formale invito del Presidente della CNA FVG ed esclusivamente per discussioni e/o deliberazioni di natura "politico-sindacale".

A titolo meramente esemplificativo si fa riferimento con il termine "natura politico-sindacale" alle funzioni della CNA Friuli Venezia Giulia nei suoi rapporti con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con le altre Istituzioni locali o nazionali; alle attività regionali delle Unioni, dei Mestieri dei Raggruppamenti di interesse e della CNA Pensionati, ecc.

In ogni caso la decisione relativa a detta partecipazione verrà assunta in completa autonomia dal Presidente Regionale, sentito il Segretario/Direttore Regionale, e la sua decisione sarà insindacabile.